

Considerato che il Garante ha rilasciato un'autorizzazione di ordine generale relativa ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (n. 2/2007, rilasciata il 28 giugno 2007), anche in riferimento alle predette finalità di ordine giudiziario;

Considerato che numerosi trattamenti aventi tali finalità sono effettuati con l'ausilio di investigatori privati, e che è pertanto opportuno integrare anche le prescrizioni dell'autorizzazione n. 2/2007 mediante un ulteriore provvedimento di ordine generale che tenga conto dello specifico contesto dell'investigazione privata, anche al fine di armonizzare le prescrizioni da impartire alla categoria;

Considerato che ulteriori misure ed accorgimenti saranno prescritti dal Garante all'atto della sottoscrizione del citato codice di deontologia e di buona condotta in via di emanazione (art. 12 del Codice);

Visto l'art. 167 del Codice;

Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al medesimo Codice recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;

Visti gli articoli 42 e seguenti del Codice in materia di trasferimento di dati personali all'estero;

Visto l'art. 41 del Codice;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Fortunato;

Autorizza

gli investigatori privati a trattare i dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.

1) Ambito di applicazione

La presente autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, alle persone fisiche e giuridiche, agli istituti, agli enti, alle associazioni e agli organismi che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni).

2) Finalità del trattamento

Il trattamento può essere effettuato unicamente per l'espletamento dell'incarico ricevuto dai soggetti di cui al punto 1) e in particolare:

- a) per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto, che, quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dell'interessato, deve essere di rango pari a quello

- del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale ed inviolabile;
- b) su incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto alla prova (art. 190 del codice di procedura penale e legge 7 dicembre 2000, n. 397).

Restano ferme le altre autorizzazioni generali rilasciate ai fini dello svolgimento delle investigazioni in relazione ad un procedimento penale o per l'esercizio di un diritto in sede giudiziaria, in particolare:

- a) nell'ambito dei rapporti di lavoro (autorizzazione n. 1/2007, rilasciata il 28 giugno 2007);
- b) relativamente ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (autorizzazione n. 2/2007, rilasciata il 28 giugno 2007);
- c) da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni (autorizzazione n. 3/2007, rilasciata il 28 giugno 2007);
- d) da parte dei liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, ivi inclusi i difensori e i relativi sostituti ed ausiliari (autorizzazione n. 4/2007, rilasciata il 28 giugno 2007);
- e) relativamente ai dati di carattere giudiziario (autorizzazione n. 7/2007, rilasciata il 28 giugno 2007).

3) Categorie di dati e interessati ai quali i dati si riferiscono

Il trattamento può riguardare i dati sensibili di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) del Codice, qualora ciò sia strettamente indispensabile per eseguire specifici incarichi conferiti per scopi determinati e legittimi nell'ambito delle finalità di cui al punto 1), che non possano essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

I dati devono essere pertinenti e non eccedenti rispetto agli incarichi conferiti.

4) Modalità di trattamento

Gli investigatori privati non possono intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta di dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di un apposito incarico conferito per iscritto, anche da un difensore, per le esclusive finalità di cui al punto 2).

L'atto di incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'investigazione è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.

Fermi restando gli obblighi previsti dagli articoli 11 e 14 del Codice, nonché dagli articoli 31 e seguenti del Codice e dall'Allegato B) al medesimo Codice, il trattamento dei dati sensibili deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto alle finalità di cui al punto 2).

L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati deve essere informata ai sensi dell'art. 13 del Codice, ponendo in particolare evidenza l'identità e la qualità professionale dell'investigatore, nonché la natura facoltativa del conferimento dei dati.

Nel caso in cui i dati sono raccolti presso terzi, è necessario informare l'interessato e acquisire il suo consenso scritto (art. 13, commi 1, 4 e 5 e art. 26, comma 4, del Codice), solo se i dati sono trattati per un periodo superiore a quello strettamente necessario per esercitare il diritto in sede giudiziaria o per svolgere le investigazioni difensive, oppure se i dati sono utilizzati per ulteriori finalità non incompatibili con quelle precedentemente perseguite.

Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione, anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova.

L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e non può avvalersi di altri investigatori non indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico.

Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili o incaricati del trattamento in conformità a quanto previsto dagli articoli 29 e 30 del Codice, l'investigatore privato deve vigilare con cadenza almeno settimanale sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione ad essi richiesta.

Per quanto non previsto nella presente autorizzazione, il trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale deve essere effettuato nel rispetto delle ulteriori prescrizioni contenute nell'autorizzazione generale n. 2/2007 e, per ciò che riguarda le informazioni relative ai dati genetici, nel rispetto dell'autorizzazione del 22 febbraio 2007, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2007.

Il trattamento dei dati deve inoltre rispettare le prescrizioni del codice di deontologia e di buona condotta di cui all'articolo 135 del Codice in via di definizione.

5) Conservazione dei dati

Nel quadro del rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett. e), del Codice i dati sensibili possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l'incarico ricevuto.

A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto alle finalità perseguite e all'incarico conferito.

Una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico.

La mera pendenza del procedimento al quale l'investigazione è collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per la conservazione dei dati da parte dell'investigatore privato.

6) Comunicazione e diffusione dei dati

I dati possono essere comunicati unicamente al soggetto che ha conferito l'incarico.

I dati non possono essere comunicati ad un altro investigatore privato, salvo che questi sia stato indicato nominativamente nell'atto di incarico e la comunicazione sia necessaria per lo svolgimento dei compiti affidati.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere comunicati alle autorità competenti solo se è necessario per finalità di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.

I dati relativi allo stato di salute e alla vita sessuale non possono essere diffusi.

7) Richieste di autorizzazione

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione a questa Autorità, qua-

lora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle prescrizioni del presente provvedimento, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

8) Norme finali

Restano fermi gli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, ovvero da norme di legge o di regolamento, che stabiliscono divieti o limiti in materia di trattamento di dati personali e, in particolare:

- a) dagli articoli 4 (impianti e apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei lavoratori) e 8 (indagini sulle opinioni del lavoratore o su altri fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale) della legge 20 maggio 1970, n. 300 e dall'art. 10 (indagini sulle opinioni del lavoratore e trattamenti discriminatori) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
- b) dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, in materia di sieropositività e di infezione da Hiv;
- c) dalle norme volte a prevenire discriminazioni;
- d) dall'art. 734-*bis* del codice penale, il quale vieta la divulgazione non consensuale delle generalità o dell'immagine della persona offesa da atti di violenza sessuale.

Restano fermi, in particolare, gli obblighi previsti in tema di liceità e di correttezza nell'uso di strumenti o apparecchiature che permettono la raccolta di informazioni anche sonore o visive, ovvero in tema di accesso a banche dati o di cognizione del contenuto della corrispondenza e di 8 comunicazioni o conversazioni telefoniche, telematiche o tra soggetti presenti.

Resta ferma la facoltà per le persone fisiche di trattare direttamente dati per l'esclusivo fine della tutela di un proprio diritto in sede giudiziaria, anche nell'ambito delle investigazioni relative ad un procedimento penale. In tali casi, il Codice non si applica anche se i dati sono comunicati occasionalmente ad una autorità giudiziaria o a terzi, sempre che i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione (art. 5, comma 3, del Codice).

9) Efficacia temporale e disciplina transitoria

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° luglio 2007 fino al 30 giugno 2008, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Fortunato

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

34

**Autorizzazione n. 7/2007
al trattamento dei dati
a carattere giudiziario
da parte di privati,
di enti pubblici economici
e di soggetti pubblici (*)
28 giugno 2007**

Registro delle deliberazioni
n. 29 del 28 giugno 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In data odierna, con la partecipazione del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto l'art. 4, comma 1, lett. e), del Codice, il quale individua i dati giudiziari;

Visti, in particolare, gli articoli 21, comma 1, e 27 del Codice, che consentono il trattamento di dati giudiziari, rispettivamente, da parte di soggetti pubblici e di privati o di enti pubblici economici, soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le finalità di rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni eseguibili;

Visti gli articoli 20, commi 2 e 4, e le disposizioni relative a specifici settori di cui alla Parte II, del Codice e, in particolare, i Capi III e IV del Titolo IV, nel quale sono indicate finalità di rilevante interesse pubblico che rendono ammissibile il trattamento di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici;

Visto l'art. 22 del Codice, il quale prevede i principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte di soggetti pubblici;

Considerato che il trattamento dei dati in questione può essere autorizzato dal Garante anche d'ufficio con provvedimenti di carattere generale, relativi a determinate categorie di titolari o di trattamenti (art. 40 del Codice);

Considerato che le autorizzazioni di carattere generale sinora rilasciate sono risultate uno strumento idoneo per prescrivere misure uniformi a garanzia degli interessati, rendendo altresì superflua la richiesta di singoli provvedimenti di autorizzazione da parte di numerosi titolari del trattamento;

Ritenuto opportuno rilasciare nuove autorizzazioni in sostituzione di quelle in scadenza il 30 giugno 2007, armonizzando le prescrizioni già impartite alla luce dell'esperienza maturata;

Ritenuto opportuno che anche tali nuove autorizzazioni siano provvisorie e a tempo determinato, ai sensi dell'art. 41, comma 5, del Codice, e, in particolare, efficaci per il periodo di dodici mesi;

(*) *G.U.* 24 agosto 2007,
n. 196
[doc. web n. 1430147]

Visti gli articoli 51 e 52 del Codice in materia di informatica giuridica e ritenuta la necessità di favorire la prosecuzione dell'attività di documentazione, studio e ricerca in campo giuridico, in particolare per quanto riguarda la diffusione di dati relativi a precedenti giurisprudenziali, in ragione anche dell'affinità che tali attività presentano con quelle di manifestazione del pensiero già disciplinate dall'art. 137 del Codice;

Considerata la necessità di garantire il rispetto di alcuni principi volti a ridurre al minimo i rischi di danno o di pericolo che i trattamenti potrebbero comportare per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità delle persone, e, in particolare, per il diritto alla protezione dei dati personali sancito dall'art. 1 del Codice;

Visto l'art. 167 del Codice;

Visto l'art. 11, comma 2, del Codice, il quale stabilisce che i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento di dati personali non possono essere utilizzati;

Visti gli articoli 31 e seguenti del Codice e il disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) al medesimo Codice recanti norme e regole sulle misure di sicurezza;

Visto l'art. 41 del Codice;

Visti gli atti d'ufficio;

Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Giuseppe Chiaravallotti;

Autorizza

i trattamenti di dati giudiziari per le finalità di rilevante interesse pubblico di seguito specificate ai sensi degli articoli 21 e 27 del Codice, secondo le prescrizioni di seguito indicate.

Prima di iniziare o proseguire il trattamento i sistemi informativi e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità, in conformità all'art. 3 del Codice.

CAPO I - RAPPORTI DI LAVORO

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta, a persone fisiche e giuridiche, enti, associazioni ed organismi che:

- a) sono parte di un rapporto di lavoro;
- b) utilizzano prestazioni lavorative anche atipiche, parziali o temporanee;
- c) conferiscono un incarico professionale a consulenti, liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari.

Il trattamento deve essere indispensabile per adempiere o per esigere l'adempimento di specifici obblighi o per eseguire specifici compiti previsti da leggi, dalla normativa comunitaria, da regolamenti o da contratti collettivi, anche aziendali, e ai soli fini della gestione del rapporto di lavoro, anche autonomo o non retribuito od onorario.

L'autorizzazione è altresì rilasciata a soggetti che in relazione ad un'attività di composizione di controversie esercitata in conformità alla legge svolgono un trattamento indispensabile al medesimo fine.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono

Il trattamento può riguardare dati attinenti a soggetti che hanno assunto o intendono assumere la qualità di:

- a) lavoratori subordinati, anche se parti di un contratto di apprendistato, o di formazione e lavoro, o di inserimento, o di lavoro ripartito, o di lavoro intermittente o a chiamata, ovvero prestatori di lavoro nell'ambito di un contratto di somministrazione, o in rapporto di tirocinio, ovvero di associati anche in compartecipazione o di titolari di borse di lavoro e di rapporti analoghi;
- b) amministratori o membri di organi esecutivi o di controllo;
- c) consulenti e liberi professionisti, agenti, rappresentanti e mandatari.

CAPO II - ORGANISMI DI TIPO ASSOCIATIVO E FONDAZIONI**1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento**

L'autorizzazione è rilasciata anche senza richiesta:

- a) ad associazioni anche non riconosciute, ivi compresi partiti e movimenti politici, associazioni ed organizzazioni sindacali, patronati, associazioni a scopo assistenziale o di volontariato, a fondazioni, comitati e ad ogni altro ente, consorzio od organismo senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, nonché a cooperative sociali e società di mutuo soccorso di cui, rispettivamente, alle leggi 8 novembre 1991, n. 381 e 15 aprile 1886, n. 3818;
- b) ad enti ed associazioni anche non riconosciute che curano il patrocinio, il recupero, l'istruzione, la formazione professionale, l'assistenza socio-sanitaria, la beneficenza e la tutela di diritti in favore dei soggetti cui si riferiscono i dati o dei relativi familiari e conviventi.

Il trattamento deve essere indispensabile per perseguire scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o da un contratto collettivo.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono

Il trattamento può riguardare dati attinenti:

- a) ad associati, soci e aderenti, nonché, nei casi in cui l'utilizzazione dei dati sia prevista dall'atto costitutivo o dallo statuto, a soggetti che presentano richiesta di ammissione o di adesione;
- b) a beneficiari, assistiti e fruitori delle attività o dei servizi prestati dall'associazione, dall'ente o dal diverso organismo.

CAPO III - LIBERI PROFESSIONISTI**1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento**

L'autorizzazione è rilasciata anche senza richiesta ai:

- a) liberi professionisti, anche associati, tenuti ad iscriversi in albi o elenchi per l'esercizio di un'attività professionale in forma individuale o associata, anche in conformità al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96 o alle norme di attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in tema di attività di assistenza e consulenza;
- b) soggetti iscritti nei corrispondenti albi o elenchi speciali, istituiti anche ai sensi dell'art. 34 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e successive modificazioni e integrazioni, recante l'ordinamento della professione di avvocato;
- c) sostituti e ausiliari che collaborano con il libero professionista ai sensi dell'art. 2232 del codice civile, praticanti e tirocinanti, qualora tali soggetti siano titolari di un autonomo trattamento o siano contitolari del trattamento effettuato dal libero professionista.

2) Interessati ai quali i dati si riferiscono

Il trattamento può riguardare dati attinenti ai clienti.

I dati relativi ai terzi possono essere trattati solo ove ciò sia strettamente indispensabile per eseguire specifiche prestazioni professionali richieste dai clienti per scopi determinati e legittimi.

CAPO IV - IMPRESE BANCARIE ED ASSICURATIVE ED ALTRI TITOLARI DEI TRATTAMENTI

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento

L'autorizzazione è rilasciata, anche senza richiesta:

- a) ad imprese autorizzate o che intendono essere autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria e creditizia, assicurativa o dei fondi pensione, anche se in stato di liquidazione coatta amministrativa, ai fini:
 - 1) dell'accertamento, nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti, del requisito di onorabilità nei confronti di soci e titolari di cariche direttive o elettive;
 - 2) dell'accertamento, nei soli casi espressamente previsti dalla legge, di requisiti soggettivi e di presupposti interdittivi;
 - 3) dell'accertamento di responsabilità in relazione a sinistri o eventi attinenti alla vita umana;
 - 4) dell'accertamento di situazioni di concreto rischio per il corretto esercizio dell'attività assicurativa, in relazione ad illeciti direttamente connessi con la medesima attività. Per questi ultimi casi, limitatamente ai trattamenti di dati registrati in una specifica banca di dati ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. p), del Codice, il titolare deve inviare al Garante una dettagliata relazione sulle modalità del trattamento;
- b) a soggetti titolari di un trattamento di dati svolto nell'ambito di un'attività di richiesta, acquisizione e consegna di atti e documenti presso i competenti uffici pubblici, effettuata su incarico degli interessati;
- c) alle società di intermediazione mobiliare, alle società di investimento a capitale variabile, alle società di gestione del risparmio e dei fondi pensione e alle società di gestione dei mercati regolamentati o alle società di gestione accentrata di strumenti finanziari ai fini dell'accertamento dei requisiti di onorabilità in applicazione della normativa in materia di intermediazione finanziaria e di previdenza o di forme pensionistiche complementari, e di eventuali altre norme di legge o di regolamento.

2) Ulteriori trattamenti

L'autorizzazione è rilasciata altresì:

- a) a chiunque, per far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti o dai contratti collettivi, sempre che il diritto da far valere o difendere sia di rango pari a quello dell'interessato e i dati siano trattati esclusivamente per tale finalità e per il periodo strettamente necessario per il suo perseguimento;
- b) a chiunque, per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia;
- c) a persone fisiche e giuridiche, istituti, enti ed organismi che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata con licenza prefettizia (art. 134 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni).

Il trattamento deve essere necessario:

1. per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto di rango pari a quello del soggetto al quale si riferiscono i dati, ovvero di un diritto della personalità o di un altro diritto fondamentale ed inviolabile;
2. su incarico di un difensore in riferimento ad un procedimento penale, per ricercare e individuare elementi a favore del relativo assistito da utilizzare ai soli fini dell'esercizio del diritto alla prova (articolo 190 del codice di procedura penale e legge 7 dicembre 2000, n. 397);
- d) a chiunque, per adempiere ad obblighi previsti da disposizioni di legge in materia di comunicazioni e certificazioni antimafia o in materia di prevenzione della

delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, contenute anche nella legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, o per poter produrre la documentazione prescritta dalla legge per partecipare a gare d'appalto;

- e) a chiunque, ai fini dell'accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto, in adempimento di quanto previsto dalla normativa in materia di appalti.

CAPO V - DOCUMENTAZIONE GIURIDICA

1) Ambito di applicazione e finalità del trattamento

L'autorizzazione è rilasciata per il trattamento, ivi compresa la diffusione, di dati per finalità di documentazione, di studio e di ricerca in campo giuridico, in particolare per quanto riguarda la raccolta e la diffusione di dati relativi a pronunce giurisprudenziali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 51 e 52 del Codice.

CAPO VI - PRESCRIZIONI COMUNI A TUTTI I TRATTAMENTI

Per quanto non previsto dai capi che precedono, ai trattamenti ivi indicati si applicano, altresì, le seguenti prescrizioni:

1) Dati trattati

Possono essere trattati i soli dati essenziali per le finalità per le quali è ammesso il trattamento e che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.

2) Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati deve essere effettuato unicamente con operazioni, nonché con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente indispensabili in rapporto agli obblighi, ai compiti o alle finalità precedentemente indicati. Fuori dei casi previsti dai Capi IV, punto 2 e V, o nei quali la notizia è acquisita da fonti accessibili a chiunque, i dati devono essere forniti dagli interessati nel rispetto della disciplina prevista dal d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 e successive variazioni.

3) Conservazione dei dati

Con riferimento all'obbligo previsto dall'art. 11, comma 1, lett. e) del Codice, i dati possono essere conservati per il periodo di tempo previsto da leggi o regolamenti e, comunque, per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità perseguite.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c), d) ed e) del Codice, i soggetti autorizzati verificano periodicamente l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi. Al fine di assicurare che i dati siano strettamente pertinenti, non eccedenti e indispensabili rispetto alle finalità medesime, i soggetti autorizzati valutano specificamente il rapporto tra i dati e i singoli obblighi, compiti e prestazioni. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultino eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene. Specifica attenzione è prestata per la verifica dell'essenzialità dei dati riferiti a soggetti diversi da quelli cui si riferiscono direttamente gli obblighi, i compiti e le prestazioni.

4) Comunicazione e diffusione

I dati possono essere comunicati e, ove previsto dalla legge, diffusi, a soggetti pubblici o privati nei limiti strettamente indispensabili per le finalità perseguite e nel rispetto, in ogni caso, del segreto professionale e delle altre prescrizioni sopraindicate.

5) Richieste di autorizzazione

I titolari dei trattamenti che rientrano nell'ambito di applicazione della presente autorizzazione non sono tenuti a presentare una richiesta di autorizzazione al Garante, qualora il trattamento che si intende effettuare sia conforme alle prescrizioni suddette.

Le richieste di autorizzazione pervenute o che perverranno anche successivamente alla data di adozione del presente provvedimento, devono intendersi accolte nei termini di cui al provvedimento medesimo.

Il Garante si riserva l'adozione di ogni altro provvedimento per i trattamenti non considerati nella presente autorizzazione.

Per quanto riguarda invece i trattamenti disciplinati nel presente provvedimento, il Garante non prenderà in considerazione richieste di autorizzazione per trattamenti da effettuarsi in difformità alle relative prescrizioni, salvo che, ai sensi dell'art. 41 del Codice, il loro accoglimento sia giustificato da circostanze del tutto particolari o da situazioni eccezionali non considerate nella presente autorizzazione.

Restano fermi gli obblighi previsti da norme di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria che stabiliscono divieti o limiti più restrittivi in materia di trattamento di dati personali e, in particolare, dalle disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, fatto salvo dall'art. 113 del Codice, che vieta al datore di lavoro ai fini dell'assunzione e nello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore e dall'art. 10 del d.lg. 10 settembre 2003, n. 276, che vieta alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti privati autorizzati o accreditati di effettuare determinate indagini o comunque trattamenti di dati ovvero di preselezione di lavoratori.

6) Efficacia temporale e disciplina transitoria

La presente autorizzazione ha efficacia a decorrere dal 1° luglio 2007 fino al 30 giugno 2008, salve eventuali modifiche che il Garante ritenga di dover apportare in conseguenza di eventuali novità normative rilevanti in materia.

La presente autorizzazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Chiaravalloti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

35

**Misure e accorgimenti
a garanzia degli interessati
in tema di conservazione
di dati di traffico telefonico
e telematico per finalità
di accertamento e repressione
dei reati (*)**
19 settembre 2007

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito, “Codice”) e, in particolare, i relativi articoli 17 e 132, comma 5;

Considerato che l’Autorità ha concluso i primi approfondimenti inerenti alle misure e agli accorgimenti che il Garante deve prescrivere in base al Codice in riferimento ai dati del traffico telefonico e telematico che devono essere conservati, in base alla legge, dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica, per esclusive finalità di accertamento e repressione di reati;

RILEVATA l’opportunità che la prescrizione di tali misure ed accorgimenti, che allo stato sono individuati dal Garante nell’unito documento, sia preceduta da una consultazione pubblica, in particolare dei predetti fornitori, di organismi rappresentativi di utenti e abbonati interessati, nonché del Ministero della giustizia, del Ministero dell’interno e del Consiglio superiore della magistratura, anche al fine di acquisire ulteriori riscontri sull’adeguatezza delle medesime prescrizioni, nonché sulle relative modalità attuative;

Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il prof. Francesco Pizzetti;

DELIBERA

- a) di adottare l’ unito documento che forma parte integrante della presente deliberazione (“Misure e accorgimenti a garanzia degli interessati in tema di conservazione di dati di traffico telefonico e telematico per finalità di accertamento e repressione dei reati”);
- b) di avviare una consultazione pubblica sul documento di cui alla lettera a).

L’obiettivo della consultazione è quello di acquisire osservazioni e commenti, in particolare da parte di fornitori di servizi di comunicazione elettronica, loro organismi rappresentativi e analoghi organismi relativi a utenti e abbonati interessati, nonché del Ministero della giustizia, del Ministero dell’interno e del Consiglio superiore della magistratura.

Osservazioni e commenti potranno pervenire entro il 31 ottobre 2007 all’indirizzo dell’Autorità di Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 Roma, ovvero all’indirizzo di posta elettronica datiditrafico@garanteprivacy.it.

(*) [doc. web n. 1442463]

La presente deliberazione verrà pubblicata sul sito *web* del Garante www.garanteprivacy.it e verrà inviato un avviso all'Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia affinché sia riportato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 2007

IL PRESIDENTE
Pizzetti

IL RELATORE
Pizzetti

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli

MISURE E ACCORGIMENTI A GARANZIA DEGLI INTERESSATI
IN TEMA DI CONSERVAZIONE DI DATI DI TRAFFICO TELEFONICO E TELEMATICO
PER FINALITÀ DI ACCERTAMENTO E REPRESSIONE DEI REATI (*)

1. Considerazioni preliminari

I dati relativi al traffico telefonico e telematico sono informazioni che dovrebbero riguardare solo alcune caratteristiche esteriori delle conversazioni, delle chiamate e delle comunicazioni, senza permettere di desumerne, almeno direttamente, i contenuti.

Tuttavia, tali caratteristiche permettono di individuare analiticamente quando, tra chi e come sono intercorsi contatti telefonici o per via telematica. Innumerevoli informazioni, quando divengono oggetto di una conservazione massiva e capillare sia pure solo per determinate finalità di giustizia, consentono di ricostruire anche a notevole distanza di tempo intere sfere di relazioni personali, professionali, commerciali e istituzionali e di formare anche delicati profili interpersonali: si tratta in altre parole di dati che possiedono un'“accentuata valenza divulgativa di notizie caratterizzanti la personalità dell'autore”. ⁽¹⁾

Vi è, quindi, un'incidenza sulla libertà stessa di comunicazione. Inoltre, specifici segreti attinenti a determinate attività, relazioni e professioni possono essere esposti a un serio pregiudizio.

Quando tali dati devono essere conservati per un'eccezionale necessità prevista dalla legge, la loro custodia deve essere pertanto basata su elevate cautele, volte a prevenire rischi specifici per la dignità, i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, nei cui confronti eventuali abusi possono comportare importanti ripercussioni. ⁽²⁾

Per le comunicazioni attraverso reti telematiche si possono porre, poi, ulteriori aspetti critici rispetto alle tradizionali forme di conversazione telefonica. Non di rado, i dati esteriori a tali comunicazioni possono essere infatti anche indirettamente espressivi del contenuto di messaggi, consultazioni in rete di documenti e di dialoghi, sempre in rete, tra soggetti definiti. Taluni dati possono permettere anche di desumere particolari orientamenti, convincimenti e abitudini di ordine politico, sindacale o religioso o attinenti alla sfera della salute o della vita sessuale.

2. Quadro normativo di riferimento

2.1. Normativa comunitaria

La direttiva n. 2002/58/Ce, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, impone agli Stati membri di proteggere la riservatezza delle comunicazioni elettroniche e vieta la conservazione dei dati relativi al traffico generati nel corso delle comunicazioni, ad eccezione della conservazione espressamente autorizzata per i fini indicati nella direttiva medesima. Questi fini comprendono la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati.

(*) Le note
sono in calce al testo

Il legislatore comunitario definisce i dati relativi al traffico come quei dati sottoposti a trattamento *“ai fini della trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o della relativa fatturazione”* (cfr. art. 2 della predetta direttiva 2002/58/Ce, nonché il relativo considerando 15 ⁽³⁾). Precisa, inoltre, quanto all’ambito applicativo, che la direttiva ha ad oggetto il trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazione (cfr. art. 3).

In tale prospettiva, la direttiva, nell’imporre agli Stati membri l’adozione di disposizioni di legge nazionali che assicurino la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la rete pubblica di comunicazione e i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, pone l’accento sui dati di traffico generati dai servizi medesimi (art. 5 ⁽⁴⁾). Precisa, inoltre, che tali dati, trattati e memorizzati dal fornitore della rete pubblica o del servizio pubblico di comunicazione elettronica, devono essere cancellati o resi anonimi quando non sono più necessari ai fini della trasmissione della comunicazione, fatte salve alcune eccezioni, indicate ai paragrafi 2 ⁽⁵⁾, 3 ⁽⁶⁾ e 5 ⁽⁷⁾ dell’art. 6 ⁽⁸⁾ e all’articolo 15, paragrafo 1 della direttiva.

Quest’ultimo stabilisce, fra l’altro, che gli Stati membri possono adottare disposizioni legislative volte a limitare i diritti e gli obblighi di cui ai predetti articoli 5 e 6 qualora tale restrizione costituisca *“una misura necessaria, opportuna e proporzionata all’interno di una società democratica per la salvaguardia della sicurezza nazionale (cioè della sicurezza dello Stato), della difesa, della sicurezza pubblica; e la prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento dei reati, ovvero dell’uso non autorizzato del sistema di comunicazione elettronica”*.

Il medesimo art. 15 dispone che a tal fine gli Stati membri possano tra l’altro adottare misure legislative le quali prevedano che, per tali motivi, i dati siano conservati per un periodo di tempo limitato.

2.2. Normativa nazionale

Il legislatore italiano ha recepito la direttiva 2002/58/Ce, con il Titolo X del Codice, rubricato *“Comunicazioni elettroniche”*.

Più precisamente, nel Capo I di tale Titolo, intitolato *“Servizi di comunicazione elettronica”*, sono contenute alcune disposizioni normative che rilevano ai fini della disciplina sulla conservazione dei dati di traffico.

Ci si riferisce, in particolare, all’art. 121 che, nell’individuare i *“Servizi interessati”*, chiarisce che le disposizioni del Titolo X *“si applicano al trattamento dei dati personali connesso alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico su reti pubbliche di comunicazioni”*.

Ci si riferisce, inoltre, agli articoli 123 e 132 del Codice, con i quali sono stati trasposti nell’ordinamento italiano gli articoli 5, 6 e 15 della direttiva 2002/58/Ce in materia di trattamento dei dati personali e di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Partendo dal principio secondo il quale i dati non devono essere formati se non sono necessari e proporzionati ai fini della funzionalità della rete o della prestazione del servizio (artt. 3 e 11 del Codice), il legislatore ha stabilito il divieto generale di conservazione dei dati relativi al traffico (art. 123, comma 1 *cit.*), con le seguenti eccezioni:

- è consentito il trattamento di dati strettamente necessario a fini di fatturazione per l’abbonato, ovvero di pagamenti in caso di interconnessione (nei limiti e con le modalità di cui all’art. 123, comma 2) o, previo consenso dell’utente, a fini di commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica, per la durata a ciò necessaria (art. 123, comma 3);
- è prescritta la conservazione dei dati di traffico per esclusive finalità di accertamento e repressione dei reati (art. 132 del Codice).

Nell’ambito della normativa nazionale sulla conservazione dei dati di traffico, è intervenuto nel 2005 il decreto legge 27 luglio 2005, n. 144 (poi convertito, con modificazioni,

dalla legge 31 luglio 2005, n. 155), *cd.* “Pacchetto Pisanu”, che, in estrema sintesi, ha introdotto:

- 1) con riguardo ai dati di traffico telefonico, l’obbligo di conservazione delle chiamate senza risposta;
- 2) l’obbligo di conservazione, per sei mesi più sei, dei dati di traffico telematico, escludendone i contenuti;
- 3) con riferimento ai primi ventiquattro mesi di conservazione, la previsione che la richiesta di accesso venga effettuata dal “*pubblico ministero anche su istanza*” del difensore dell’imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private e non già dal “*giudice su istanza del pubblico ministero*”;
- 4) un regime transitorio in virtù del quale, fino al 31 dicembre 2007, è sospesa l’applicazione di qualunque disposizione che prescriva o consenta la cancellazione dei dati di traffico, anche se non soggetti a fatturazione;
- 5) per i titolari o i gestori di esercizi pubblici o di circoli privati di qualsiasi specie, che si limitino a porre a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale, alcuni specifici obblighi di identificazione e monitoraggio delle operazioni compiute dai clienti (*cf.* anche il decreto ministeriale attuativo di tale previsione: d.m. 16 agosto 2005, pubblicato in *G.U.* 17 agosto 2005, n. 190).

Pertanto, tale decreto ha, da un lato, parzialmente emendato l’art. 132 del Codice (punti 1, 2 e 3 sopra descritti), dall’altro, introdotto un regime transitorio per la conservazione dei dati, nonché una disciplina speciale per determinati soggetti (punti 4 e 5).

L’attuale normativa di riferimento prescrive, quindi, ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica di conservare, per finalità di accertamento e repressione di reati, i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, e i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni, rispettivamente per ventiquattro e sei mesi (art. 132, comma 1 del Codice).

Prescrive, inoltre, agli stessi fornitori di conservare tali dati per un periodo ulteriore, rispettivamente di ventiquattro e sei mesi, per l’accertamento e la repressione dei delitti tassativamente individuati dall’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici (art. 132, comma 2).

Infine, prevede che la conservazione dei predetti dati sia effettuata nel rispetto di specifiche misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati. L’individuazione di tali cautele è stata demandata al Garante per la protezione dei dati personali (*cf.* artt. 17 e 132, comma 5, del Codice).

2.3. Direttiva 2006/24/Ce

Al fine di armonizzare le disposizioni degli Stati membri sul tema della conservazione dei dati di traffico a fini di indagine, accertamento e perseguimento di reati, è intervenuta anche la direttiva n. 2006/24/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006, al cui recepimento il legislatore italiano è tenuto a provvedere entro il 15 settembre 2007.

Tale direttiva, pur non essendo direttamente applicabile nello Stato, contiene chiare e precise indicazioni sul risultato atteso a livello comunitario in ordine, tra l’altro, alla corretta ed uniforme individuazione delle “categorie di dati da conservare”, analiticamente individuate all’art. 5 della direttiva medesima, in relazione agli specifici servizi ivi enucleati, ossia telefonia di rete fissa e telefonia mobile, accesso Internet, posta elettronica su Internet e telefonia via Internet.

Per tali ragioni, si ritiene necessario tenere conto, in questa sede, di tali indicazioni. Ciò, anche in considerazione del fatto che l’attuale quadro normativo di riferimento, pur fornendo una definizione generale di “dati relativi al traffico” (art. 4, comma 2, lett. b) del Codice), non distingue i dati relativi al traffico “telefonico” da quelli relativi al traffico “telematico” né li enumera.

Tale distinzione risulta, invece, necessaria in considerazione del fatto che il legislatore italiano, diversamente da quello comunitario, ha individuato due diversi periodi di conservazione in relazione alla natura “telefonica” o “telematica” del dato da conservare.

Si procederà, pertanto, a chiarire l’ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di conservazione dei dati, che risulta funzionale anche alla corretta definizione dei dati da conservare.

3. Ambito soggettivo di applicazione

Il “fornitore” sul quale incombe l’obbligo di conservazione ai sensi dell’art. 132 del Codice è il soggetto che mette a disposizione del pubblico servizi di comunicazione elettronica su reti pubbliche di comunicazione, laddove per “*servizi di comunicazione elettronica*” debbono intendersi quelli consistenti esclusivamente o prevalentemente “*nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettroniche*” (art. 4, comma 2, lett. d) e e), del Codice).

Ciò, deriva non solo dalla collocazione della citata norma all’interno del Titolo X, capo I, del Codice e, in particolare, da quanto espressamente disposto dal citato art. 121 del Codice. Ma anche da quanto stabilisce il *cd.* “Pacchetto Pisanu”, laddove si riferisce, nell’imporre la conservazione dei dati per il predetto regime transitorio, ai “*fornitori di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico*”.

Posto quanto sopra, si ritiene siano tenuti alla conservazione dei dati ai sensi dell’art. 132 *cit.*, i soggetti che realizzano esclusivamente o prevalentemente una trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, a prescindere dall’assetto proprietario della rete e che offrono servizi a utenti finali secondo il principio di non discriminazione (*cf.* direttiva 2002/22/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e d.lg. n. 259/2003, Codice delle comunicazioni elettroniche).

Al contrario, potrebbero non rientrare nell’ambito applicativo del provvedimento:

- i soggetti che offrono servizi di comunicazione elettronica a gruppi delimitati di persone (come, a titolo esemplificativo, i soggetti pubblici o privati che consentono soltanto a propri dipendenti e collaboratori di effettuare comunicazioni telefoniche o telematiche);
- i soggetti che, pur offrendo servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, non generano o trattano direttamente i relativi dati di traffico ⁽⁹⁾, ma che dovranno conservare direttamente un’idonea documentazione attestante che la conservazione effettuata per loro conto presso terzi sia svolta in conformità a quanto previsto nel provvedimento medesimo;
- i titolari e i gestori di esercizi pubblici o di circoli privati di qualsiasi specie, che si limitino a porre a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili, esclusi i telefoni pubblici a pagamento abilitati esclusivamente alla telefonia vocale ⁽¹⁰⁾;
- i gestori dei siti Internet che diffondono contenuti sulla rete (*cd.* “*content provider*”); i dati relativi a tale traffico degli utenti che accedono a questi siti sono infatti qualificabili come “contenuti”, esclusi espressamente dall’obbligo di conservazione dall’art. 132 del Codice ⁽¹¹⁾;
- i gestori di motori di ricerca; i dati di traffico telematico che essi trattano, consentendo di effettuare agevolmente il tracciamento delle operazioni compiute dall’utente in rete, sono infatti parimenti qualificabili alla stregua di “contenuti”.

4. Ambito oggettivo di applicazione

L’obbligo di conservazione riguarda i dati relativi al traffico telefonico, inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta, e i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni (art. 132 del Codice). In particolare, oggetto di conservazione sono i dati che i fornitori sottopongono a trattamento per la trasmissione della comunicazione o per la relativa fatturazione (art. 4, comma 2, lett. h), del Codice).

Pertanto, i fornitori (così come individuati nel precedente paragrafo 3) devono conservare, per esclusive finalità di accertamento e repressione di reati, solo i dati di traffico che risultano nella loro disponibilità in quanto derivanti da attività tecniche strumentali alla resa di un servizio, nonché alla sua fatturazione.

In tal senso, si esprime anche il *cd. Pacchetto Pisanu* che, all'art. 6, riconduce l'obbligo di conservazione alle *“informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi, nonché, qualora disponibili, dei servizi”*.

Ed ancora, la direttiva 2006/24/Ce ribadisce che tale obbligo sussiste soltanto se i dati sono stati *“generati o trattati nel processo di fornitura di un [...] servizio di comunicazione”* del fornitore ⁽¹²⁾.

L'art. 5 di tale direttiva contiene, poi, un'elencazione specifica delle informazioni da conservare e individua diverse categorie di dati di traffico, specificandone i contenuti a seconda che si tratti di traffico telefonico o telematico.

Nell'ambito dei servizi di comunicazione elettronica, occorre infatti distinguere i servizi *“telefonici”* da quelli *“telematici”*.

Nei primi possono essere ricompresi:

- le chiamate telefoniche, incluse le chiamate vocali, di messaggia vocale, in conferenza e di trasmissione dati tramite *telefax*;
- i servizi supplementari, inclusi l'inoltro e il trasferimento di chiamata;
- la messaggia e i servizi multimediali, inclusi i servizi di messaggia breve-*sms*. ⁽¹³⁾

Nei secondi possono essere ricompresi:

- l'accesso alla rete Internet;
- la posta elettronica;
- i *fax* e i messaggi *sms* e *mms* via Internet;
- la telefonia via Internet (*cd. Voice over Internet Protocol-VoIP*).

Nell'allegato 1 sono riportati i dati di traffico che, alla luce del quadro normativo sopra descritto, devono essere oggetto di conservazione ai sensi dell'art. 132 del Codice, in relazione allo specifico servizio di comunicazione elettronica offerto.

5. Le finalità

Il vincolo secondo cui i dati conservati obbligatoriamente per legge possono essere utilizzati solo per finalità di accertamento e repressione di reati (individuati peraltro specificamente per il predetto secondo periodo di conservazione) comporta una precisa limitazione per i fornitori nell'eventualità in cui ricevano richieste volte a perseguire ulteriori scopi.

Ad esempio:

- a) i medesimi fornitori non possono corrispondere ad eventuali richieste riguardanti tali dati formulate nell'ambito di una controversia civile, amministrativa e contabile;
- b) sono tenuti a rispettare il predetto vincolo di finalità anche l'interessato che acceda ai dati che lo riguardano esercitando il diritto di accesso di cui all'art. 7 del Codice (e che può utilizzare quindi i dati acquisiti solo in riferimento alle predette finalità penali), nonché, nel procedimento penale, il difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private (art. 132, comma 3, del Codice).

6. Modalità di acquisizione dei dati

Il Codice individua altresì le modalità con le quali possono essere acquisiti i dati di traffico conservati dai fornitori, prescrivendo, con riferimento al primo periodo di conservazione (i primi ventiquattro mesi e sei mesi, rispettivamente per il traffico telefonico e telematico), che la richiesta sia formulata con *“decreto motivato del pubblico ministero anche su*